



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Prot. 988
13-02-2014

ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 13 febbraio 2014

Oggetto: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 10 della Legge n. 257/1992, che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il comma 2°, lettera l) del citato articolo, secondo cui tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti;
- il comma 5° dell'art. 12 della citata legge che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASL competente la presenza di amianto floccato o in matrice friabile;

CONSIDERATO CHE il censimento degli edifici con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della citata legge, le Aziende Sanitarie Locali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO, altresì, l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08.08.94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

RITENUTO necessario provvedere/procedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;





COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

CONSIDERATO che il censimento di cui sopra, in particolare, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

VISTI infine:

- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- La Legge 27/03/1992, n. 257;
- Il D.M. Sanità 06/09/1994;
- Il D.M. 471/1999;
- Il Decreto del Ministero dell' Ambiente e Tutela del territorio n. 248/1994;
- Il D. Lgs. 152/2006;
- Il R.D. 1265/1934;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura il lastre di cemento-amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili e immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, **di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale:**

- di effettuare il censimento degli stessi beni e prodotti sopra descritti mediante l'utilizzo dell'apposita scheda fornita dal Comune e disponibile presso l'ufficio protocollo dell'ente o scaricabile dal sito internet: www.comune.succivo.ce.it ;
- di provvedere, in via cautelativa, all'attuazione delle azioni/interventi di seguito elencati, in linea con il D.M. 06/09/1994, e precisamente:
 - redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo di competenza;





COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994;
- in particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
 - a) **integro non suscettibile di danneggiamento** (non è necessario un intervento di bonifica)
 - b) **integro suscettibile di danneggiamento** (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto)
 - c) **danneggiato** (la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata ad horas, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'ASL competente per territorio).

AVVERTE

- che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto. Coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al **1 gennaio 2010**, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente).
- Che chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Succivo, può presentare segnalazione scritta.
- **Che per l'inosservanza all'obbligo di informazione di cui alla presente ordinanza, è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,29 a 5.164,57, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.**
- Che la scheda, debitamente compilata dai soggetti responsabili sopra indicati e la valutazione del rischio, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento a: **Comune di Succivo –**





COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio, via Garcia Lorca, 81030 SUCCIVO (CE),

oppure presentata direttamente al Protocollo Generale con la medesima intestazione entro e non oltre il termine anzidetto.

- Che successivamente il Comune di Succivo provvederà a trasmettere all'ASL competente le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line ed a mezzo di l'affissione di manifesti murali su tutto il territorio comunale;
- l'invio della presente ordinanza ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive competenze a:

1. Polizia Municipale;
2. Prefettura – UTG Caserta: protocollo.prefce@pec.interno.it ;
3. Stazione Carabinieri di Sant'Arpino: tce20297@pec.carabinieri.it ;
4. Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Caserta: Fax 0823 1846572;
5. Provincia di Caserta – settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti: gennaro.spasiano@pec.provincia.caserta.it ;
6. ASL CASERTA – Dipartimento di Prevenzione, Aversa: uopc.avversa@pec.aslcaserta.it ;
7. ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta: arpac.ce.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it ;
8. Giunta Regionale della Campania – AGC 05 Ecologia – Tutela dell'Ambiente – Disinquinamento – Protezione Civile, Settore Provinciale – CASERTA: Fax 0823-554250.

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente provvedimento è il sig. Aniello Marsilio, Responsabile del Settore Vigilanza-Ambiente-Commercio.





COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- Che avverso la presente ordinanza è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, secondo le modalità di cui alla L. 1034/1971, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla Casa Comunale, li 13 febbraio 2014

Avv. Antonio Tinto

avv. Antonio Tinto

